



COPIA

COMUNE DI EMARESE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione
della Giunta Comunale N. 9

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì quattro del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GRIVON LUCINA	Sindaco	Si
CONCOLATO ATHOS	Vice Sindaco	Si
BENIS EDOARDO ANGELO	Assessore	Si
PEAQUIN DANIELA	Assessore	Si
ROUX DANIELE	Assessore	Si
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, DE SIMONE ALDO.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora **GRIVON LUCINA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATA la legge regionale n. 12 del 24 dicembre 2018, avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali", in quanto anche se la legge di bilancio regionale 2020/2022 risulta essere stata approvata in data 31 gennaio 2020, ma al momento non è ancora stato pubblicato il testo della stessa;

PRESO ATTO del decreto del Ministro dell'Interno in data 13 dicembre 2019, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO, tuttavia, che l'art. 54 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n. 56, il quale nel disporre che i Comuni debbano approvare le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione", implica automaticamente che la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà, pertanto, essere obbligatoriamente assunta prima o eventualmente contestualmente all'approvazione del bilancio;

ATTESO che la legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) in ambito di fiscalità ed, in particolare, all'art. 1, comma 26, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 salvo la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (*comma così modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015*);

RICHIAMATA la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" all'art 1 comma 738: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Imposta Municipale Propria (IMU)

CONSIDERATO che, la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, prevede

- Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.è stato

introdotto l'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);

RAMMENTATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte alcune modifiche in materia di IMU ed in particolare:

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative.

CONSIDERATO, quindi, che nel 2020, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2019, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2020 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2019;

DATO ATTO, pertanto, che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, come successivamente modificato e integrato, possono esclusivamente confermare o al limite diminuire le aliquote dei tributi locali per l'anno 2020 (salvo gli enti in predissesto o in dissesto);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2019 avente oggetto "IMU - Individuazione del valore delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta"

RITENUTO, pertanto inderogabile, per l'anno 2020, confermare le aliquote e le detrazioni I.M.U. applicate nel 2020;

Tassa sui rifiuti (TARI)

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
 - 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
 - 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia la cui efficacia è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

- per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 15/02/2013, con la quale si determina che l'autorità di SubATO deve definire le percentuali che i comuni devono attribuire sul proprio piano dei costi del servizio rifiuti;

VISTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge regionale 31/2007 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), la predisposizione dei Piani Tariffari comunali per la TARI da approvare in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 hanno come punto di riferimento obbligato il piano economico-finanziario dall'Autorità di sub-Ato;

CONSIDERATO che il Comune di Emarèse è entrato a far parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon a far data dal 1 gennaio 2017;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che il testo della conversione in legge del D.L. 124/2019, approvato in data 17/12/2019 dal Senato, con l'introduzione dell'art. 57 bis, ha previsto in materia di Tari:

- la modifica del comma 652, dell'art. 1 della legge L. 147/2013 con la sostituzione delle parole " per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018" con "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
- l'inserimento del comma 683 bis che dispone "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.";

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, comma 688 della n. 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera d) della Legge regionale 19 agosto 1998 n. 46, come sostituito dall'art. 6 della Legge regionale 9 aprile 2010, n. 14;

VISTO l'esito della votazione;

D E L I B E R A

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta municipale propria (ex IUC e TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2	esente
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 19 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Tassa sui rifiuti (TARI)

DI DEMANDARE ad atto successivo la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 secondo quanto riportato nelle premesse del presente atto deliberatorio.

DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle modalità ed entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con le modalità previste dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GRIVON LUCINA

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE SIMONE ALDO

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n. 54, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-feb-2020 al 27-feb-2020.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente dal 12-feb-2020.

Emarèse li 12-feb-2020

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE SIMONE ALDO

Copia conforme all'originale.

Emarèse, 12-feb-2020

SEGRETARIO COMUNALE
DE SIMONE ALDO
